

CONCORSO REGIONALE DOCENTI ABILITATI DLGS N. 59/2017, ART. 17, COMMA 2, LETTERA B)

Il Decreto Ministeriale prevede che sia pubblicato in ciascuna Regione e per ciascuna classe di concorso, uno specifico Bando di concorso a cura della D.G. del personale, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

La procedura concorsuale è riservata (art. 6):

- **ai docenti in possesso del titolo di abilitazione** all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado ovvero in aggiunta al titolo abilitante, del **titolo di specializzazione sul sostegno** per i medesimi gradi di scuola **conseguita alla data del 31 maggio 2017**
- **agli insegnanti tecnico pratici** che **alla data del 31 maggio 2017** risultino **iscritti nelle GAE** oppure **nella II° fascia delle graduatorie di istituto**. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché in possesso del titolo di specializzazione

SONO AMMESSI CON RISERVA:

- I docenti che conseguono il titolo di specializzazione **entro il 30 giugno 2018** nell'ambito di procedure già avviate entro il 31 maggio 2017. Possono partecipare altresì al concorso per posti di sostegno purché in possesso della relativa specializzazione.
- I docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o la specializzazione su sostegno all'**estero entro il 31 maggio 2017** purché abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale Ordinamenti del MIUR entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
- docenti abilitati/specializzati per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi. I diritti attinenti alla procedura concorsuale si perfezioneranno in esito al procedimento giudiziale definitivo.

Possono partecipare al concorso i docenti titolari di un contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, per effetto della Sentenza n. 251 dell'8 novembre 2017 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, che ne disponeva la loro esclusione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - ART. 7

Con **unica domanda** ciascun candidato potrà presentare **istanza di partecipazione al concorso** in **un'unica Regione** per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato/specializzato.

La domanda con indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui si intende partecipare dovrà essere presentata con **istanze on line** entro le ore 23,59 del 30° giorno dalla pubblicazione del bando.

Il candidato residente all'estero qualora non sia in possesso delle credenziali di accesso al sistema informativo acquisisce le credenziali presso l'Autorità consolare italiana.

Nella domanda il candidato indica la scelta della lingua straniera tra francese, inglese, spagnolo e tedesco oggetto della prova orale.

È prevista l'aggregazione territoriale in caso di numero esiguo di candidati

ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO - ART. 4

Il concorso si articola in:

- **una prova orale non selettiva**
- **un percorso annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali**
- **la valutazione finale**

PROVA ORALE - ART. 8

La prova orale consiste in una interlocuzione con il candidato sui contenuti della lezione simulata con accertamento della conoscenza della lingua straniera almeno al livello B2.

Per i posti comuni la prova orale è distinta per ciascuna tipologia di posto e per classe di concorso o aggregazione di esse in ambiti (si fa riferimento all'Allegato A del DM n. 95 del 2016) e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e la capacità di trasmissione e progettazione didattica anche in relazione alle TIC.

Per il sostegno la prova orale accerta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'apprendimento, nella progettazione didattica e all'impiego delle tecnologie.

L'accertamento della conoscenza della lingua straniera riguarda anche il concorso per i posti di sostegno.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE E DEI TITOLI - ART. 9

La commissione dispone di **un punteggio massimo pari rispettivamente:**

- **a 40 punti per la prova orale**
- **a 60 punti per i titoli**

Per l'accertamento della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati fino ad un massimo di **3 punti della quota parte dei 40 disponibili.**

Per l'accertamento delle competenze metodologiche e della capacità di trasmissione e progettazione didattica anche in relazione alle TIC sono assegnati fino ad un massimo di **3 punti della quota parte dei 40 disponibili.**

GRADUATORIE DI MERITO - ART. 15

Al termine della procedura sarà pubblicata la graduatoria di merito regionale, con ammissione annuale nel limite dei posti dei soggetti al percorso annuale FIT.

Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova concorsuale.

Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento delle prove concorsuali di precedenti concorsi per il ruolo docente (art. 17 c. 8).

Lo scorrimento della graduatoria di merito avviene annualmente nel limite dei posti previsti dall'art. 17 c. 2 del Dlgs59/2017 e prevede l'ammissione al percorso corrispondente al 3° anno FIT.

La graduatoria regionale della procedura è soppressa all'atto del suo esaurimento (art. 17 c. 5).

L'ammissione al percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, da tutte le graduatorie ad esaurimento e da tutte le graduatorie di istituto. (art. 3 co 2)

TABELLA DI VALUTAZIONE - ALLEGATO A

La tabella A, allegata al Decreto Ministeriale ha definito la nuova valutazione dei titoli

La tabella prevede l'attribuzione di **MASSIMO 60 PUNTI** di cui:

- massimo 34 punti per il titolo di accesso**
- massimo 25 punti per i titoli professionali/culturali**
- massimo 30 punti per i titoli di servizio**

TITOLO DI ACCESSO (massimo 34 punti)

Sono previste diverse sezioni per la scuola secondaria, il sostegno e gli ITP

- L'abilitazione/specializzazione di accesso è valutata massimo **15 punti sulla base del voto in 100^{mi}** (75=0; 80=3; 90=9; 100=15)
- Sono attribuiti ulteriori **19 punti** per le abilitazioni conseguite "tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami" (SISS, TFA) anche conseguite all'estero e riconosciute dal MIUR.

Nel caso in cui **non sia indicato il punteggio** di abilitazione ovvero il **giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici**, sono attribuiti **punti 4,68**

TITOLI PROFESSIONALI, CULTURALI (MASSIMO 25 PUNTI)

Per tutte le procedure si valutano con punteggi differenziati:

- Ulteriori abilitazioni specifiche o inserimento in graduatoria di merito di precedente concorso
- Ulteriori lauree specialistiche e diplomi accademici di II livello
- Dottorato di ricerca
- Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia
- Assegno di ricerca
- Specializzazioni universitarie pluriennali (anche SISS se non è titolo di accesso)
- Specializzazione sul sostegno per il posto comune
- Master e perfezionamenti (60 CFU)
- Certificazioni linguistiche di livello C1 e C2
- Perfezionamento/certificazione CLIL, CeClil
- Certificazione Glottodidattica di secondo livello
- Abilitazione alla libera professione attinente l'insegnamento
- Diploma ITS per gli ITP

TITOLI DI SERVIZIO (MASSIMO 30 PUNTI)

È prevista una valutazione diversa relativamente al servizio specifico e non specifico

- **Il servizio specifico prestato** nelle Scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nei percorsi di formazione professionale e nelle istituzioni convittuali statali si valuta per ciascun anno scolastico intero o per servizio continuativo di 180 giorni **punti 2 per i primi due anni di servizio e punti 5 dal terzo anno.**
- **Il servizio non specifico prestato** nelle Scuole statale o paritarie di ogni ordine e grado, nei percorsi di formazione professionale e nei convitti statali si valuta per ciascun anno scolastico intero o per servizio continuativo di 180 giorni **punti 0,80 per i primi due anni di servizio e punti 2 dal terzo in poi**
- **Il servizio prestato su posto di sostegno è valutato solo per la procedura di sostegno**, non per il posto comune
- **Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei paesi Ue** è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso

Composte da:

- un presidente (professore universitario/direttore AFAM/dirigente tecnico/dirigente scolastico)
- due docenti

La Commissione è integrata:

- con un docente, membro aggregato titolare dell'insegnamento di lingua straniera corrispondente.
- con un docente di informatica per l'accertamento delle competenze informatiche.

Requisiti del presidente

- professori universitari del settore scientifico coerente con la c.d.c
- direttori AFAM
- dirigenti tecnici appartenenti allo specifico settore
- dirigenti di scuole in cui sono attivati insegnamenti corrispondenti alla c.d.c o all'ambito, ovvero provenire dai corrispondenti ruoli di docente

Per il sostegno:

- professori universitari del settore M-PED/02 o aver insegnato in corsi per la specializzazione sul sostegno
- dirigenti tecnici appartenenti al settore formativo scuola secondaria lo ii grado
- dirigenti del grado relativo alle distinte procedure per primo grado-secondo grado. Il possesso della specializzazione sul sostegno è titolo preferenziale.

Requisiti dei Commissari

- servizio nel ruolo per almeno 5 anni nell'ordine di scuola corrispondente e nella specifica classe di concorso
- essere stati assunti in ruolo da concorso per esami e titolo; oppure da GAE ma con SISS o COBASLID
- docenti AFAM del settore accademico coerente con la c.d.c

Per il sostegno:

- possesso della specializzazione
- servizio nel ruolo su posto di sostegno per almeno 5 anni nell'ordine di scuola cui si riferisce il concorso
- essere stati assunti in ruolo da concorso per esami e titolo; oppure da GAE ma con SISS o COBASLID

Costituisce criterio di precedenza uno dei seguenti requisiti:

- dottorato – diploma di perfezionamento – attività di ricerca con assegni
- attività di supervisore o tutor o docenti nelle SISS o COBASLID
- tutor nei TFA e PAS
- specializzazione sul sostegno
- diploma di perfezionamento o master sui BES
- diploma di perfezionamento o master sulle TIC
- conoscenza lingua inglese almeno livello C1 certificata
- possedere il titolo di accesso per insegnare inglese nella secondaria di primo e secondo grado

Commissione per la nuova C.d.C A-23 lingua italiana per discenti di lingua straniera

- Il presidente è scelto tra i professori universitari dei settori L-LIN/01 o L-LIN/02
- I docenti del rispettivo grado di istruzione classi di concorso in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione al concorso e con documentata esperienza nel settore.

Come per il concorso del 2016 tra le cause di incompatibilità è previsto, tra l'altro, l'essere stato RSU o rappresentante sindacale a partire da un anno antecedente la data di indizione del concorso.

FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni sono costituite dai Direttori generali degli USR che ne individuano i componenti tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abbiano presentato apposita domanda.

In mancanza di aspiranti, provvede il Direttore generale dell'USR.

Le domande sono presentate on line nei termini che saranno indicati da apposito avviso della Direzione generale del personale del Miur.

I Direttori degli USR predispongono gli elenchi di coloro che hanno presentato istanza distinti tra presidenti e commissari nonché tra personale in servizio e personale collocato a riposo.